



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

### **Circolare n. 69**

**Norme per l'ammissione ai contributi statali annuali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali".**

#### **Art. 1**

##### **Soggetti legittimati a presentare domanda**

1. Sono ammessi a presentare la domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi annuali, gli Istituti culturali senza fine di lucro, operanti sul territorio nazionale, facenti esclusivamente parte dell'ordinamento italiano, con codice fiscale italiano legalmente registrato, con finalità, previste nello statuto, e/o presenti nell'atto costitutivo, ove esistente, esclusivamente di carattere culturale, scientifico, politico ed economico e che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248. Tali requisiti richiedono che gli Istituti istanti:
  - a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
  - b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
  - c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale e di carattere scientifico;
  - d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
2. Sono esclusi dal contributo gli Istituti inseriti nella "Tabella triennale" ex art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
3. È preclusa la presentazione della domanda a: enti statali che non presentano composizione associativa (comprese relative articolazioni e ogni altro ente di loro appartenenza), Regioni ed enti locali, enti religiosi che appartengono all'organizzazione gerarchica delle rispettive confessioni, università e istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

#### **Art. 2**

##### **Termini di presentazione della domanda**

1. La domanda contenente le informazioni di cui all'art. 4, deve essere presentata, pena esclusione, tramite la piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali dal **1° al 31 gennaio** di ciascun anno.
2. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.





## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

### **Art. 3**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda va presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, accessibile all'indirizzo <https://istitutigeric.beniculturali.it>. La registrazione avverrà tramite l'utilizzo dello SPID. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda. L'omissione, anche parziale, dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla valutazione dell'istanza.

### **Art. 4**

#### **Modalità di compilazione della domanda**

1. Dopo la registrazione, il Presidente/Legale rappresentatane (o un suo delegato) compila la domanda, inserendo le seguenti informazioni e documenti:
  - a) Dati ente:
    - denominazione;
    - codice fiscale;
    - estremi del conto corrente intestato all'Istituto (IBAN e/o Conto Tesoreria) su cui versare l'eventuale contributo;
  - b) Sedi enti:
    - sede legale;
    - sede operativa (se diversa dalla Sede legale);
    - legale rappresentante (dati anagrafici e allegato del verbale di nomina);
  - c) Cariche sociali;
  - d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
  - e) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;
  - f) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta di aver assolto l'obbligo di trasparenza nelle modalità previste dalla legge, per gli eventuali contributi pubblici ricevuti;
  - g) Allegati:
    - statuto vigente;
    - atto costitutivo (ove esistente);
    - ultimo bilancio consuntivo approvato;
    - copia di un documento di identità in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante;



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291233 – 324 – 328

PEC: [dg-eric@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-eric@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-eric@cultura.gov.it](mailto:dg-eric@cultura.gov.it)



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, ove l'Ente sia assoggettato a tale obbligo ovvero, nel caso di insussistenza di tale obbligo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'assenza di posizione INPS e/o INAIL, compilando il modello allegato nella piattaforma;
  - eventuale delega debitamente compilata e firmata dal Presidente/Legale rappresentante a favore del compilatore della domanda;
  - regolamenti amministrativo-contabili;
- h) Piano generale:
- descrizione dell'Istituto;
  - adeguatezza sede;
  - attrezzatura sede;
- i) Strutture e servizi culturali:
- archivio storico;
  - museo e collezioni di carattere storico artistico e archeologico;
  - biblioteca;
  - mediateca;
- j) Scheda delle attività svolte nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda;
- k) Scheda delle attività svolte nell'anno corrente;
- l) Scheda delle attività in programma per il triennio successivo l'anno di presentazione della domanda;
- m) Prospetto economico corrente.
2. Dopo la compilazione di tutte le sezioni, il file della domanda in formato PDF dovrà essere firmato dal Presidente/Legale rappresentante con firma digitale (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera s) del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e utilizzata secondo le disposizioni di cui all'art. 24 della norma medesima), ed inviato tramite piattaforma.
3. Il delegato potrà apporre la sua firma digitale solo in presenza di apposita delega conferente poteri di firma (art. 4, comma 1, lettera g) punto vi) della presente circolare).
4. Tutte le sezioni della domanda devono essere obbligatoriamente compilate, compresi gli allegati, pena l'esclusione dalla valutazione dell'istanza.

### **Art. 5**

#### **Composizione della Commissione per la valutazione delle domande**

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, composta da:
- a) il/la Dirigente del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali o persona designata dal Direttore Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con funzioni di Presidente;
  - b) un esperto o un'esperta del settore bibliotecario;
  - c) un esperto o un'esperta del settore archivistico;
  - d) un esperto o un'esperta del settore della ricerca scientifica;
  - e) un esperto o un'esperta di valorizzazione del patrimonio culturale.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291233 – 324 – 328

PEC: [dg-eric@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-eric@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-eric@cultura.gov.it](mailto:dg-eric@cultura.gov.it)



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più funzionari e collaboratori del Servizio II della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.
3. Qualora le singole domande di contributo si connotino per specificità tecniche la Commissione potrà avvalersi del parere degli esperti nel corrispondente settore scientifico disciplinare. Il parere in oggetto sarà fornito a titolo gratuito.
4. La Commissione è nominata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza. L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire tale termine in caso di sopraggiunti motivi ostativi non preventivabili all'inizio del procedimento di nomina e sui quali l'Amministrazione procedente non ha poteri di intervento.
5. I componenti della Commissione non ricevono compensi o gettoni di qualsiasi natura, fatte salve eventuali spese di missioni sostenute dai non residenti a Roma.

### **Art. 6** **Criteri di valutazione**

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa fra tutte le proposte progettuali ammesse e, sulla base dei fondi disponibili, propone la concessione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) adeguatezza delle attrezzature possedute dalla sede preposte agli scopi istituzionali;
  - b) consistenza e qualità del materiale (archivistico e/o storico artistico e archeologico e/o librario e/o digitale) posseduto;
  - c) apertura al pubblico;
  - d) presenza di inventari informatizzati e cartacei;
  - e) digitalizzazione e consultabilità da remoto del materiale posseduto tramite un portale attivo ed aggiornato;
  - f) partecipazione a reti telematiche per la catalogazione e inventariazione;
  - g) attività svolte nell'ultimo triennio, attività svolte nell'anno in corso e attività in programmazione per il prossimo triennio:
    - collaborazioni con università e/o enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali;
    - convegni nazionali e internazionali;
    - seminari e/o conferenze nazionali e internazionali;
    - pubblicazioni di monografie, collane, periodici promosse e pubblicate dall'ente;
    - attività di diffusione culturale a carattere di pubblica utilità, diffusione scientifica e/o che preveda il coinvolgimento dei cittadini e del mondo della scuola;
    - composizione del personale coinvolto e struttura organizzativa: numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato a tempo pieno e/o parziale; numero di volontari, numero di collaboratori.
  - h) congruenza tra programmazione delle attività culturali e stanziamenti di bilancio ad esse relative.
2. Per ciascuna delle annualità va fornita adeguata documentazione (locandine, frontespizio pubblicazioni, ecc.).





## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

### **Art. 7**

#### **Criteria per la concessione del contributo**

1. La Commissione di cui all'art. 5, in base ai punteggi di valutazione attribuiti, propone l'assegnazione di un contributo a ciascuna domanda ammessa, nei limiti delle risorse di bilancio.
2. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, ricevuta dalla Commissione la proposta di piano di ripartizione dei contributi, trasmette la stessa al Ministro.

### **Art. 8**

#### **Rendicontazione delle attività**

1. Il contributo ministeriale dovrà essere rendicontato entro e non oltre 180 giorni dalla sua ricezione, esclusivamente mediante la compilazione dell'apposita sezione, denominata "Rendicontazione", presente in piattaforma. La rendicontazione riguarda esclusivamente l'importo del contributo ricevuto per le attività svolte, le quali dovranno necessariamente concludersi entro il limite massimo di 180 giorni dalla ricezione del contributo stesso.
2. Solo con motivata e documentata richiesta da parte del beneficiario, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali valuterà sia la concessione di una proroga nella tempistica della rendicontazione, sia la concessione di una proroga qualora non si sia potuta realizzare nell'anno in corso parte delle attività programmate.
3. In caso di mancata o irregolare rendicontazione l'Amministrazione si riserva di adottare provvedimenti previo parere degli Uffici di Collaborazione del Ministro.

### **Art. 9**

#### **Termini di conclusione del procedimento**

1. Ai sensi del DPCM 18 novembre 2010 n. 231, art. 1, comma 2, allegato 1 n. 32, il procedimento si conclude entro 120 giorni con l'adozione del piano di ripartizione.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire tali termini in caso di sopraggiunti motivi ostativi non preventivabili durante l'iter valutativo e di erogazione dei contributi.
3. Il decreto di assegnazione delle risorse, comprensivo dell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi, sarà pubblicato sul sito della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali <https://dgeric.cultura.gov.it>. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti i destinatari.

### **Art. 10**

#### **Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il/la Dirigente del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.





*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

**Art. 11**  
**Abrogazione**

1. La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 50 del 23 novembre 2022 della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali recante «*Norme per l'ammissione ai contributi statali annuali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"*».

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Andrea De Pasquale

